

<p style="text-align: center;">COMUN E DI CIVITELLA DI ROMAGNA (PROVINCIA DI FORLI' – CESENA)</p> <p>Parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario – triennio 2013/2015- Decreto 18/02/2013</p>	<p style="text-align: center;">Risultati rilevati dal rendiconto 2017</p>
<p>1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti(a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)</p>	<p style="text-align: center;">NO</p>
<p>2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art.2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art.1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.</p>	<p style="text-align: center;">NO</p>
<p>3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art.2 del decreto legislativo n.23 o di fondo di solidarietà di cui all'art.1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n.228 rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà</p>	<p style="text-align: center;">NO</p>
<p>4)Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima parte corrente</p>	<p style="text-align: center;">SI</p>
<p>5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'art.159 del tuoei.</p>	<p style="text-align: center;">NO</p>
<p>6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I,II e III superiore al 40 per cento; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro.</p>	<p style="text-align: center;">NO</p>
<p>7)Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo o superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art.204 del tuoei con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011,n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012.</p>	<p style="text-align: center;">NO</p>
<p>8)Consistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari.</p>	<p style="text-align: center;">NO</p>
<p>9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti</p>	<p style="text-align: center;">NO</p>
<p>10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n.228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.</p>	<p style="text-align: center;">NO</p>

Allegato 12 a la deliberazione C.C.
 n. 12 del 11-03-2018
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 - Dott. GIORGIO CIGNA

